



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/09/2020

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - CONFERMA TARIFFE 2019 E APPROVAZIONE RIDUZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

L'anno **2020** addì **29** del mese di **Settembre** alle ore **18.05** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima convocazione**, con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presente
TIROTTA ANTONIO	NO
DEMURO MARCO	SI
CASULA DOMENICO	SI
PIRINA PASQUALE	NO
ADDIS FRANCESCA	SI
ADDIS MARCO	NO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA	SI
CAREDDU TOMASINA	SI
MANNONI GIANLUCA	SI
RUSSO MATTIA	SI
MALU GIOVANNA	SI
BATTINO GIOVANNI	NO
MURA ROSSELLA	SI

Totale presenti: **9** Totale assenti: **4**

Il Presidente, DEMURO MARCO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

In prosecuzione di seduta, relazione la Dr.ssa Palmas la quale illustra la proposta all'ordine del giorno relativa alle tariffe del Tributo sui Rifiuti (T.A.R.I.)

Alle ore 18.17 entra in aula il Consigliere Russo Mattia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTE le Deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) che prevedono dall'anno 2020 l'introduzione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- CONSIDERATO che la nuova metodologia di calcolo del Piano Finanziario Rifiuti prevede criteri e modalità di calcolo completamente diversi rispetto alla situazione vigente;
- VISTO che le due delibere summenzionate introducono altresì una procedura di validazione e coinvolgimento della stessa Arera, per cui i Comuni dovranno inviare il Pef anche alla stessa autorità per l'approvazione definitiva, senza però la definizione di termini e modalità entro i quali è necessario adempiere;
- PRESO ATTO che i tempi per la definizione del piano finanziario 2020, da realizzarsi secondo le disposizioni citate, paiono incompatibili con le scadenze di pagamento della TARI previste nel vigente regolamento comunale;
- VALUTATO che ad oggi il Comune di Aglientu non ha ancora ricevuto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati i dati e i documenti di base necessari per l'avvio delle attività di elaborazione del Piano Finanziario sulla base dei dettami imposti dall'ARERA;
- VISTO l'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), che ha disposto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è sia differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020);
- VISTO Il comma 5 del richiamato articolo 107, il quale ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal

PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

- VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 °gennaio dell'anno di riferimento;
- RICHIAMATO il D.L. 34/2020 il quale all'art. 138 ha allineato i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio 2020, fissato attualmente al 30 settembre 2020;
- VERIFICATO che, sulla scorta di quanto sopra esposto, e delle obiettive difficoltà degli enti e dei gestori ad approvare i piani finanziari in argomento, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modifiche nella legge n. 157 del 19 dicembre 2019, all'art. 57-bis fissa, per il solo esercizio 2020, al 30 aprile 2020 in seguito ulteriormente rinviato, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti al 31.12.2020 e delle relative tariffe al 31/07/2020;
- VISTO altresì il comma 1, lett. b) dell'art. 15-bis del dl. 34/2019 (c.d. DL crescita) che modifica, a decorrere dal 2020, i termini di efficacia delle delibere tariffarie e dei regolamenti, in particolare la norma prevede che le delibere di definizione delle tariffe siano "efficaci" dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Mef, disposta al 28 ottobre, cosa che costituisce condizione di efficacia perentoria ai fini dell'applicazione delle variazioni delle misure del prelievo;
- CONSIDERATO pertanto che, sulla scorta di tale novella legislativa, per le scadenze di versamento fissate ante 1° dicembre si dovrebbero comunque applicare le tariffe dell'anno precedente, mentre solo dopo il 1° dicembre di ciascun anno potranno essere considerati gli effetti degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, motivo per cui le nuove tariffe TARI, comunque determinate, potranno essere applicate solo a far data dal 1° dicembre 2020;
- VERIFICATO pertanto, per quanto sopra esposto, che è stato ritenuto opportuno provvedere l'invio ai contribuenti T.A.R.I. avvisi di pagamento in acconto per l'esercizio 2020, salvo poi eventualmente integrare l'invio con un conguaglio, all'esito dell'approvazione del Nuovo Piano Finanziario Rifiuti, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 5 del 31/01/2019, di approvazione del piano finanziario TARI 2019, il cui contenuto si richiama integralmente, unitamente ai relativi allegati; (piano finanziario tari 2020);

- n. 6 del 31/01/2019 di approvazione delle tariffe e delle scadenze TARI 2019;
- n. 9 del 01/06/2020, di approvazione delle tariffe TARI 2019 anche per il 2020 e definizione dei termini di scadenza delle rate, il cui contenuto si richiama integralmente, unitamente ai relativi allegati, con la quale si è stabilito il pagamento in tre rate, salva la possibilità di provvedere in un'unica soluzione, scadenti alle date del:
 - 31/08/2020 prima rata
 - 30/09/2020 seconda rata
 - 01/12/2020 terza rata
 - 30/09/2020 rata unica

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi n° 35 del 02/07/2020 relativa all'approvazione della lista di carico 'acconto tari ordinaria 2020', nella quale è stata predisposta la lista di carico dell'acconto TARI 2020 per procedere con l'inoltro ai contribuenti degli avvisi di pagamento e dei relativi modelli F24, comprensivi dell'addizionale provinciale al 5%, per la riscossione delle rate in scadenza il 30 agosto 2020 ed 30 settembre 2020;

VISTI i decreti governativi e le ordinanze regionali emanati in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerosi esercizi commerciali per periodi di tempo differenziati in relazione alla tipologia di attività esercitata;

VISTA la deliberazione n. 158/2020 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA – che disciplina la riduzione della Tari 2020, in particolare per le utenze non domestiche colpite dalla crisi determinata dall'emergenza Covid-19, individuando misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte dai provvedimenti normativi, nazionali o locali, adottati per contrastare la diffusione del virus;

CONSIDERATO che il provvedimento succitato prevede – nell'ambito della disciplina dei corrispettivi riferiti alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati – l'applicazione da parte dei Comuni e degli enti gestori di riduzioni alla quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche, in maniera proporzionale agli effettivi periodi di chiusura, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga";

VISTE - la nota di chiarimento dell'IFEL - Fondazione ANCI - del 24/04/2020, in merito alla facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID- 19;
 - la nota di approfondimento della stessa IFEL del 31/05/2020, in merito alla deliberazione ARERA n. 158/2020, con la quale si rimarca la potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva;

RITENUTO di applicare le riduzioni ipotizzate da ARERA con la deliberazione n. 158/2020, di seguito semplificate:

- riduzione della parte variabile della tariffa che sia proporzionale rispetto alle giornate di chiusura, per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) per le quali, sulla base delle disposizioni legislative, sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura;

- riduzione del 25% della parte variabile della tariffa 2020 per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) per le quali, sulla base delle disposizioni legislative, sia stata disposta la sospensione ma non ancora la successiva riapertura;

- individuazione dei giorni di chiusura sulla base dei quali applicare la riduzione TARI per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura;

EVIDENZIATO che le riduzioni di cui sopra verranno applicate sull'ultima rata con scadenza 1° dicembre 2020;

DATO ATTO che le minori entrate conseguenti alla suddetta riduzione, stimabili in 18.000,00 euro, troveranno copertura nelle risorse attribuite all'Ente a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020, in corso di ripartizione definitiva da parte del Ministero dell'Interno;

VISTO il seguente esito della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 9
- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari: n. _
- Consiglieri astenuti: n. _

DELIBERA

1. **Di prendere atto** di quanto stabilito in premessa;

2. **Di confermare** per il corrente esercizio e nelle more dell'approvazione del nuovo PEF 2020 da definirsi secondo i dettami delle delibere ARERA N. 443 e N. 444 del 31/10/2019 le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2019, i cui contenuti si richiamano integralmente e di cui si allega il piano tariffario;

3. **Di dare atto** che l'imposta TARI 2020 calcolata in base alle tariffe di cui al punto precedente, si intende riscossa salvo eventuale conguaglio, da ripartirsi nel prossimo triennio tra i costi risultanti dal nuovo PEF e quelli già determinati per l'anno 2019;

4. **Di applicare** le riduzioni ipotizzate da ARERA con la deliberazione n. 158/2020, di seguito semplificate:

- riduzione della parte variabile della tariffa che sia proporzionale rispetto alle giornate di chiusura, per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella

Tabella 1a dell'Allegato A) per le quali, sulla base delle disposizioni legislative, sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura;

- riduzione del 25% della parte variabile della tariffa 2020 per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) per le quali, sulla base delle disposizioni legislative, sia stata disposta la sospensione ma non ancora la successiva riapertura;

- individuazione dei giorni di chiusura sulla base dei quali applicare la riduzione TARI per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura;

5. **Di dare atto** le riduzioni di cui sopra verranno applicate sull'ultima rata con scadenza 1° dicembre 2020;

6. **Di stabilire** che le minori entrate conseguenti alla suddetta riduzione, stimabili in 18.000,00 euro, troveranno copertura nelle risorse attribuite all'Ente a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020;

7. **Di provvedere** a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione di approvazione della presente proposta mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n.-

Astenuti: n.-

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 24**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario e Tributi**

Oggetto: **TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - CONFERMA TARIFFE 2019 E APPROVAZIONE RIDUZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to DEMURO MARCO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 6859.

Aglientu, lì 06/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, lì 06/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, lì 06/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)

Tariffa utenze Domestiche

Numero componenti	Importo Parte Fissa (€ / mq.)	Importo Parte Variabile (€)
1	0,47	66,96
2	0,55	133,92
3	0,62	150,66
4	0,67	251,10
5	0,69	301,32
6 o piu'	0,68	343,17

Tariffa utenze non Domestiche

Codice	Attivita'	Importo Parte Fissa (€ / mq.)	Importo Parte Variabile (€ / mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,24	0,70
2	Campeggi, distributori carburanti	0,29	0,84
3	Stabilimenti balneari	0,35	1,03
4	Esposizioni, autosaloni	0,24	0,70
5	Alberghi con ristorante	0,48	2,11
6	Alberghi senza ristorante	0,40	1,35
7	Case di cura e riposo	0,56	1,63
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,49	1,43
9	Banche ed istituti di credito	0,30	0,85
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,55	1,58
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,71	2,06
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,50	1,44
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,68	1,97
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,40	1,16
15	Attività artigianali con produzione beni specifici	0,45	1,29
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,64	7,65
17	Bar, caffè, pasticceria	2,06	5,95
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,87	2,52
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,41	3,34
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,94	3,09
21	Discoteche, night club	0,82	2,39